

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1787

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANNI FARINA**

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, concernenti l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero

*Presentata l’11 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di ventiquattro anni dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), modificata, da ultimo, dieci anni dopo dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, e alla luce dell’elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero nel Parlamento italiano, si rende necessario un ulteriore adeguamento dell’attuale ordinamento della disciplina del medesimo Consiglio.

Il CGIE è stato, dalla sua istituzione, un organismo di riferimento essenziale per i nostri connazionali all’estero.

Nominato attraverso un’elezione democratica di secondo grado da assemblee composte dagli eletti dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e da una

quota delle rappresentanze associative più rappresentative, il CGIE ha interpretato le aspettative dei nostri connazionali all’estero in ogni singola realtà nazionale, tramutandole in postulati di interesse generale, in ciò assolvendo al compito per cui era stato istituito, quello cioè di promuovere le necessarie iniziative per difendere gli interessi delle comunità italiane nel mondo e di perpetuare un rapporto avanzato e innovativo tra la comunità italiana e le istituzioni.

Pur tra alti e bassi, l’obiettivo è stato, generalmente, perseguito e raggiunto.

Dall’aprile 2006, l’elezione dei dodici deputati e dei sei senatori rappresentanti la circoscrizione Estero nelle Camere del Parlamento nazionale rende necessaria

una riforma del CGIE per adeguarlo alla nuova e storica realtà partecipativa e democratica.

Con la presente proposta di legge s'intende quindi riformare la legge istitutiva del CGIE, per adeguarla al processo di partecipazione democratica dei nostri cittadini.

L'obiettivo è ambizioso e di alto profilo: fare degli organismi democratici eletti a suffragio universale — COMITES, CGIE, deputati e senatori nel Parlamento nazionale — dal basso verso l'alto, gli anelli democratici della rappresentanza generale.

Con la presente proposta di legge non si entra, quindi, nel merito del ruolo e dei compiti del CGIE, ma s'intende intervenire sul sistema di voto e sull'assetto dei suoi organismi. Si ritiene, infatti, che gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 368 del 1989, conferiscano importanti funzioni di rappresentatività, tali da permettere al CGIE di operare efficacemente in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

Se in passato si puntava ad accrescere il peso decisionale del CGIE attraverso una concreta e puntuale attività sul territorio e nel rapporto con le istituzioni, con l'introduzione del diritto di voto all'estero e con l'elezione dei parlamentari della circoscrizione Estero il CGIE può conservare, ora, la natura di rappresentanza consultiva e propositiva secondo i principi che ne ispirarono l'istituzione nel lontano 1989 e le successive modifiche nel 1998, e una sua peculiare rappresentanza politica territoriale, in piena e solidale collaborazione con gli eletti all'estero nel Parlamento nazionale, come da dettato costituzionale rappresentanti della Repubblica nel territorio nazionale ed estero.

La rappresentanza territoriale del CGIE può e deve essere accresciuta, superando l'attuale anomalia, attraverso l'affermazione del principio democratico del suffragio universale, che l'attuale votazione di secondo grado non assicura.

Con l'istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (legge 27

ottobre 1988, n. 470), tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno, è stato possibile il voto per corrispondenza per le elezioni sia dei COMITES sia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Il voto a suffragio universale per il rinnovo dei COMITES e del CGIE costituirà il naturale approdo del processo democratico della rappresentanza delle comunità italiane nel mondo. Alle elezioni saranno chiamati tutti i cittadini italiani aventi diritto al voto, in un'unica tornata elettorale. Ciò, senza particolari costi aggiuntivi, rafforzerà il valore e il peso politico delle elezioni e contribuirà ad accrescere l'attenzione popolare per i COMITES, per il CGIE e per gli eletti in Parlamento.

Nella presente proposta di legge si precisa che la candidatura è permessa sia per il COMITES circoscrizionale sia per il CGIE: qualora lo stesso candidato dovesse essere eletto contemporaneamente nel COMITES e nel CGIE, non potrà ricoprire alcun ruolo esecutivo nell'organismo della circoscrizione consolare. È chiara l'incompatibilità, per esempio, della carica di presidente del COMITES e di membro del CGIE.

La proposta di legge prevede la riduzione (da 94 a 75 membri) del numero dei componenti del CGIE, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 368 del 1989 (articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge). Tutti i membri sono eletti in rappresentanza delle comunità italiane residenti all'estero. Una parte degli attuali ventinove membri di nomina governativa — esclusa quella dei partiti, rappresentata dai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero — interviene ai lavori del CGIE con diritto di parola e senza diritto di voto.

Un'altra riforma importante, contenuta nella presente proposta di legge, è la soppressione del Comitato di presidenza, sostituito dal Comitato esecutivo, composto dal Presidente del CGIE, dal Segretario generale e dai tre segretari continentali, eletti dai membri delle As-

semblee delle aree continentali del CGIE. Con la modifica dell'articolo 8-*bis* della legge n. 368 del 1989 (articolo 7 della presente proposta di legge) vengono istituite tre importanti Assemblee delle aree continentali suddivise nelle seguenti ripartizioni: Europa e Africa; America Latina; America del Nord e Oceania. Questi organismi eleggeranno il loro segretario continentale.

L'elaborazione e il confronto politico si spostano così dalle sedi romane al territorio per andare maggiormente incontro alle richieste delle comunità. Meno « centro », più « periferia »; meno « centralismo », più « federalismo ». Tendere alla

valorizzazione delle energie e delle risorse locali mantenendo, al tempo stesso, uno stretto rapporto con il centro attraverso l'esecutivo e gli eletti in Parlamento.

Conseguenza diretta è il rafforzamento degli organismi continentali mediante la previsione di quattro riunioni annuali degli stessi (tre delle quali sul territorio) e di una convocazione annuale del CGIE.

La presente proposta di legge tiene conto, infine, della nuova articolazione federale delle istituzioni repubblicane e prevede, conseguentemente, che ai lavori del CGIE partecipino, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva ».

## ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il CGIE è composto da settantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

2. I membri del CGIE sono eletti secondo le modalità previste e nelle proporzioni numeriche fissate dall'articolo 13.

3. I membri del CGIE devono avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso della cittadinanza italiana e risiedere da almeno un anno nella rispettiva ripartizione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*).

4. Partecipano ai lavori del CGIE, senza diritto di voto:

*a*) dieci rappresentanti designati dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

*b*) nove rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

*c*) un rappresentante designato dalla Federazione nazionale della stampa;

*d*) un rappresentante designato dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

e) un rappresentante designato dall'organizzazione dei lavoratori frontalieri maggiormente rappresentativa, sul piano nazionale;

f) i senatori e i deputati eletti nella circoscrizione Estero;

g) il presidente della giunta di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano o un suo delegato ».

#### ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogato.

#### ART. 4.

1. All'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:  
« Sono invitati ai lavori del CGIE in qualità di esperti: »;

2) la lettera d) è abrogata;

b) il comma 2 è abrogato.

#### ART. 5.

1. All'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il CGIE elegge il Segretario generale, che convoca l'Assemblea plenaria, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato da lui

delegato svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo ».

#### ART. 6.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il CGIE è convocato dal Segretario generale, in via ordinaria, una volta all'anno. Esso può essere inoltre convocato, in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il CGIE esamina e approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che vengono sottoposti ad esso dal Comitato esecutivo ».

#### ART. 7.

1. L'articolo 8-bis della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« ART. 8-bis. — 1. Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato esecutivo;

c) Assemblee delle aree continentali suddivise nelle seguenti ripartizioni: Europa e Africa; America Latina; America del Nord e Oceania. Questi organismi si

riuniscono almeno tre volte all'anno nelle proprie aree continentali e una volta all'anno in occasione dell'Assemblea plenaria ordinaria e sono presieduti dal Segretario continentale eletto nell'Assemblea della rispettiva area continentale di cui al comma 2 dell'articolo 9;

d) commissioni di lavoro per i temi dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove sia necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità ».

#### ART. 8.

1. All'articolo 8-ter della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato esecutivo, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri o presso sedi di competenza delle Assemblee delle aree continentali. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle Assemblee delle aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le riunioni del CGIE vengono convocate dal Segretario generale secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, direttamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero. Le riunioni delle Assemblee delle aree continentali, diverse da quelle svolte contestualmente alle riunioni del Consiglio, sono convocate dal Segretario continentale eletto per ogni ripartizione, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche nei Paesi di residenza »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le Assemblee delle aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il CGIE elegge il Comitato esecutivo composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario generale, dai tre Segretari delle ripartizioni indicate all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera c).

2. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. I tre Segretari continentali sono eletti nelle Assemblee delle rispettive aree continentali, composte dai membri del Consiglio residenti nella ripartizione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera c), con le stesse modalità del Segretario generale eletto dal medesimo Consiglio.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta contestualmente alla riunione del CGIE. Le riunioni del Comitato esecutivo e le riunioni delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8-*bis* sono convocate dal Segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni »;

b) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il Comitato esecutivo fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo

conto delle segnalazioni e delle richieste che sono ad esso tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato esecutivo, delle Assemblee delle aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato esecutivo può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste dall'articolo 6, nonché di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il Consiglio provvede alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.

7. Il Comitato esecutivo riferisce al CGIE e alle Assemblee delle aree continentali con apposita relazione scritta sull'attività svolta ».

#### ART. 10.

1. All'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, devono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Segretario generale e ai tre segretari continentali ».

#### ART. 11.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato appartenenti all'area C, posizione economica C2, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio

sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 300 giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Segretario generale. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e di alloggio comprende il giorno precedente la data di inizio della riunione e il giorno successivo alla stessa, per coloro che non risiedono nel luogo in cui si svolge la riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 3.000 annui, aumentato a euro 4.000 annui per i componenti del Comitato esecutivo e a euro 5.000 annui per il Segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali e a quelli eletti nel Parlamento europeo che siano invitati ai lavori del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione ».

#### ART. 12.

1. L'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. I membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti a suffragio universale, con liste proprie, contemporaneamente alle elezioni e con le modalità previste per i COMITES, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per l'elezione di cui al comma 1 si osservano le seguenti disposizioni:

a) le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria dell'ambasciata italiana presso uno degli Stati compresi in ciascuna ripartizione di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani aventi diritto al voto;

b) negli Stati compresi nelle ripartizioni di cui articolo 8, comma 1, lettera c), ove risiedono meno di ventimila cittadini

italiani aventi diritto al voto, le liste dei candidati possono essere transnazionali e partecipare alla ripartizione dei seggi;

*c)* le liste, contrassegnate da un'unica denominazione e da un unico simbolo, sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare per lo Stato compreso in ciascuna ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste;

*d)* i candidati devono essere residenti ed elettori nella ripartizione per la quale si presentano;

*e)* ciascuna lista deve essere sottoscritta per la presentazione da almeno duecento e da non più di trecento elettori residenti negli Stati per i quali è presentata;

*f)* l'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza nell'ambito dei candidati della lista da lui votata;

*g)* i membri del CGIE sono eletti proporzionalmente al numero dei cittadini italiani residenti in ciascuno degli Stati di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*h)* ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;

*i)* i seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti in ciascuno Stato ove si svolge l'elezione.

3. I membri del CGIE non possono ricoprire cariche esecutive nei COMITES ».

#### ART. 13.

1. L'articolo 14 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.

## ART. 14.

1. All'articolo 15 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina del primo tra i candidati non eletti, secondo l'esito dell'elezione di cui all'articolo 13 »;

b) il comma 3 è abrogato.

## ART. 15.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese del CGIE gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato esecutivo indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo ».

## ART. 16.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogato.

## ART. 17.

1. Alla legge 18 giugno 1998, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) dai deputati e dai senatori eletti nella circoscrizione Estero »;

b) al comma 3 dell'articolo 18, le parole: « I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali » sono sostituite dalle seguenti: « I segretari continentali eletti in rappresentanza delle Assemblee delle rispettive aree continentali ».

#### ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 450.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017000\*